Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 febbraio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Liguria

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 36 DEL 6 FEBBRAIO 1981:

Concorsi ospedalieri a posti di personale sanitario medico e farmacista.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1980, n. **1031.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442, concernente l'istituzione di una Università statale in Calabria;

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 442, l'Università della Calabria è costituita da facoltà e da dipartimenti e che pertanto le relative norme così come proposte agli articoli 47, 48, 49, 50 e 51 dagli organi accademici risultano esattamente formulate;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 22, dopo la laurea in scienze naturali, sono aggiunte:

la laurea in scienze geologiche;

la laurea in scienze biologiche.

Conseguentemente il titolo II è così riformulato:

CORSI DI LAUREA IN MATEMATICA, FISICA, CHIMICA, SCIENZE GEOLOGICHE, SCIENZE BIOLOGICHE E SCIENZE NATURALI

Art. 2.

Dopo l'art. 28, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei corsi di laurea in scienze geologiche e in scienze biologiche:

Art. 29. — Gli insegnamenti per conseguire la laurea in scienze geologiche sono impartiti, nei limiti delle norme vigenti che regolano l'ordinamento didattico del corso di laurea, nei dipartimenti di matematica, di fisica, di chimica, di ecologia, di scienze della terra, di pianificazione territoriale, di difesa del suolo.

Lo studente che intende conseguire la laurea in scienze geologiche deve appartenere ad uno dei seguenti dipartimenti:

dipartimento di scienze della terra;

dipartimento di fisica;

dipartimento di chimica;

dipartimento di ecologia;

dipartimento di difesa del suolo;

dipartimento di pianificazione territoriale.

L'esame di laurea consta:

a) della monografia illustrativa della geologia di un'area adeguatamente estesa, corredata dallo studio stratigrafico e petrografico delle formazioni geologiche affioranti nell'area da svolgere nel dipartimento di scienze della terra;

b) della discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma, su un tema di ricerca in base o applicata.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze geologiche.

Art. 30. — Gli insegnamenti per conseguire la laurea in scienze biologiche sono impartiti, nei limiti delle norme vigenti che regolano l'ordinamento didattico del corso di laurea, nei dipartimenti di matematica, di fisica, di chimica, di ecologia, di biologia cellulare, di scienze della terra, di scienze dell'educazione, di pianificazione territoriale.

Lo studente che intende conseguire la laurea in scienze biologiche deve appartenere a uno dei seguenti dipartimenti:

dipartimento di chimica;

dipartimento di biologia cellulare;

dipartimento di ecologia;

dipartimento di fisica.

L'esame di laurea consta della discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o avente comunque carattere di elaborazione autonoma.

Può essere richiesto lo svolgimento di una prova pratica per accertare la preparazione professionale dello studente.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze biologiche.

Art. 3.

Nell'art. 47 (ex 45), relativo al dipartimento di fisica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisica sperimentale (biennale);

oceanografia sperimentale;

biofisica;

ecofisica.

Nell'art. 48 (ex 46), relativo al dipartimento di chimica, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chimica organica superiore;

chimica degli eterocicli;

stereochimica;

chimica organica applicata;

chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

chimica delle macromolecole;

fotochimica;

biopolimeri;

chimica degli idrocarburi naturali e derivati;

chimica fisica organica;

metodi in chimica organica;

biochimica (corso speciale per chimici);

spettrometria di massa;

chimica biorganica;

chimica analitica biologica;

chimica delle proteine;

biochimica applicata (corso speciale per chimici).

Nell'art. 49 (ex 47), relativo al dipartimento di biologia cellulare, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

immunogenetica zootecnica;

immunologia;

biochimica applicata;

fisiologia cellulare;

citogenetica;

tecniche istopatologiche.

Nell'art. 50 (ex 48), relativo al dipartimento di ecologia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

patologia vegetale;

microbiologia;

virologia;

etnologia;

zootecnia;

fitogeografia.

Nell'art. 51 (ex 49), relativo al dipartimento di scienze della terra, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

aerofotogeologia e teleosservazioni;

esercitazioni di disegno geologico;

fisica terrestre;

geochimica applicata;

geografia;

geologia del cristallino;

geologia marina;

geologia matematica;

geologia stratigrafica;

geologia strutturale;

geomorfologia applicata;

geotermia;

idrologia;

microanalisi mineralogica;

pedologia;

petrografia del sedimentario;

prospezione geochimica;

prospezione geomineraria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1981
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1032.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 197, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in biochimica marina

Art. 198. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è istituita una scuola biennale di specializzazione in biochimica marina, presso l'istituto di chimica organica.

Art. 199. — Scopo della scuola è quello di fornire agli iscritti le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per svolgere l'attività di biochimico nel campo dell'ecologia marina, della produttività, del controllo igienico-sanitario di qualità e delle utilizzazioni industriali delle risorse biologiche marine.

Art. 200. — Il direttore della scuola è nominato dal consiglio della facoltà di scienze per un anno ed è riconfermabile. Egli presiede il consiglio della scuola, costituito da tutti i docenti, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà di scienze di tutti gli atti e deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Art. 201. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali, che nel corso degli studi abbiano superato l'esame di almeno un insegnamento di indirizzo biologico. Il numero massimo degli iscritti alla scuola, viene stabilito di anno in anno dal consiglio della stessa ed è approvato dal consiglio di facoltà.

Art. 202. — Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni, conferenze, ai colloqui tenuti espressamente per il corso in oggetto; è altresì obbligatoria la frequenza, per un periodo non inferiore a sei mesi, dei laboratori, dei dipartimenti o istituti presso i quali si tengono gli insegnamenti, ai fini del migliore apprendimento e dello svolgimento delle tesi di specializzazione.

Art. 203. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

oceanografia fisica e chimica;

biochimica e fisiologia degli animali acquatici;

biochimica e fisiologia dei vegetali acquatici;

metodi analitici per il controllo delle acque di mare;

istochimica;

biologia marina.

2° *Anno*:

biochimica applicata;

bromatologia dei prodotti della pesca;

microbiologia marina;

effetti biologici degli inquinamenti;

prodotti biologicamente attivi da organismi marini;

fitobiologia marina.

Art. 204. — I docenti dei singoli insegnamenti sono nominati per incarico, anno per anno, dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Art. 205. — Gli esami di profitto vengono sostenuti al termine dell'anno di frequenza. Al termine del 2° anno viene sostenuto l'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su un argomento da lui scelto ed approvato dal direttore della scuola, di fronte alla commissione di diploma costituita a norma dello statuto dell'Università.

Art. 206. — Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla scuola sono le seguenti:

tassa di ammissione (all'atto della domanda)	L.	10.000	
tassa di immatricolazione	»	10.000	
tassa di iscrizione	»	45.000	(in 4 rate)
sopratassa di esame	»	5.000	(in 2 rate)
contributo di laboratorio	»	90.000	(in 3 rate)
libretto	»	1.000	
sopratassa esame di diploma	»	5.000	
tassa di ripetizione esami	»	2.000	
tassa ripetizione esami diploma	»	1.000	
tassa fuori corso	»	20.000	
contributo pergamena	»	2.000	
tassa diploma (all'erario	»	6.000	

Art. 207. — Al finanziamento della scuola viene provveduto oltre che con gli introiti di cui all'articolo precedente con eventuali contributi dei Ministeri ed assessorati regionali interessati o di altri enti o istituzioni, pubblici o privati, che intendano cooperare al raggiungimento dei fini che la scuola si propone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1981
Registro n. 9 *Istruzione, foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **1033**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Sandra ed Enea Mattei », in Pavia.

N. 1033. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Sandra ed Enea Mattei », in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1981
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1980, n. **1034**.

Autorizzazione all'istituto di studi superiori « G. Toniolo », in Milano, ad accettare un legato.

N. 1034. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'istituto di studi superiori « G. Toniolo », in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente nell'intera proprietà di beni immobili per un valore di L. 30.000.000, disposto dalla sig.ra Giulia Fiorini con testamento pubblico 5 marzo 1974, pubblicato in data 21 maggio 1974, n. 16742/8256 di repertorio, a rogito dott. Francesco Bonardi, notaio in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1981
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1981.

Trasferimento alla regione Toscana dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame alla commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nell'adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1980, che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato;

Ritenuta la necessità di procedere alla identificazione degli immobili trasferiti alla regione Toscana secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei fabbricati e relative pertinenze e dotazioni appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Toscana.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Toscana da un rappresentante della Gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi.

Art. 4.

I fabbricati ad uso promiscuo che ospitano stazioni forestali, fino a quando dette stazioni saranno ritenute necessarie dallo Stato, sono soggetti a vincolo d'uso per i locali occupati dalle stazioni stesse.

La segheria di Vallombrosa sarà realizzata anche dalla comunità montana del Pratomagno e dalla gestione ex A.S.F.D. fino a quanto ritenuto necessario dallo Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI TRASFERITI ALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
PT	Sambuca Pistoiese	80	33	FR	0.22.00	Rifugio CAI
PT	Abetone	9	70	A/7		Casa Fivizzani
SI	Piancastagnaio	4	335/1	A/2		Ispettorato distrettuale
			335/2	A/2		
			335/3	C/6		
AR	Chiusi della Verna	14	76	A/5		Frassineta
AR	Subbiano	23	135	FR	0.05.70	Ex Convento La Badia
			136/2	FR	porz. rurale	
			137/1	FR	porz. rurale	
			136/1	C/1		
			137/2	A/7		
			227	FR	0.07.90	
			C	B/7		
AR	Loro Ciuffenna	59	5	B.M.	1.02.20	Albergo M. Lori
			6	Pasc.	3.70.50	
			66	Pasc.	2.19.40	

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
AR	Sansepolcro	23	20	FR	0.02.50	Foresteria di Germagnano
			237	FR	0.08.20	
AR	Pieve S. Stefano	25	36	FR	0.06.30	Valsavignone
AR	Poppi	9	19/1	C/1		Alberghi di Camaldoli
			19/2	D/2		
			19/3	D/2		
			20	D/2		
			21	D/2		
AR	Id.	23	21	B/1		Colonia Casanova
AR	Id.	36	24/1	A/4		Colonia Cerreta
			24/2	B/1		
			24/2	B/1		
			25		0.30.30	
			28		0.07.80	
			44	D/2		
AR	Id.	31	37/p		0.27.10	Bar ristorante Parco Pucini
		38p			0.06.10	
		27p			0.03.30	
AR	Id.	21	10		0.04.30	Ristorante bar Capanno
			17		0.16.00	
			19p		0.02.90	
AR	Stia	10	28		0.09.70	Rifugio Passo Calla
FI	San Godenzo	72	404/1	A/2		Alloggi Castagno-Borgo
			404/2	A/2		
FI	Firenze	62	158/p			Complesso Villa Favorita
			159	C/6		
			160/1	A/3		
			160/2	A/2		
			162/1	A/3		
			162/2	A/2		
			162/3	B/6		
			162/4	A/3		
			162/5	A/2		
			162/6	A/3		
			162/7	A/2		
			162/8	A/2		
			162/9	A/2		
			162/10	A/2		
			162/11	A/3		
			162/12	A/3		
			163			
			938			
			939			
			940			
			941			
			899			
FI	Reggello	28	6			Albergo Medici
			7	D/2		
FI	Id.	28	4	D/2		Albergo La Foresta
FI	Id.	1	10	E/9		Colonia Lago
			25/2	E/9		
FI	Id.	27	136p		0.16.81	Ristorante Chalet S. Caterina
FI	Id.	18	20p		0.06.50	Segheria di Vallombrosa
			21p		0.46.70	
			23p		0.01.70	
			35/2	A/4		
FI	S. Piero a Sieve	8	15		0.34.60	Alloggi « Fortuna-Fondaccio »
LI	Cecina	27	151		0.09.30	Ufficio amm.ne di Cecina
LI	Suvereto	69	70/1		porzione rurale di fabbric.	Fabbricati Montioni
			70/2	C/6		
			70/3	C/6		
			68	F.U.		

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
GR	Scarlino	55	4/1	C/1		Fabbricati Puntone
			4/2	C/6		
			4/3	A/5		
GR	Id.		5	A/5		
GR	Id.	39	6p		0.77.70	Colonia centro marino assistenziale di Arezzo
			14p		0.10.80	
		25	10p		0.16.18	
			14p		1.42.97	
GR	Id.	25	10p		0.15.85	Colonia figlie della carità di Roma
			14p		1.21.45	
			17p		0.38.45	
GR	Id.	25	10p		0.06.10	Colonia centro missionario Cristo Re
			14p		0.67.10	
			17p		0.01.80	
GR	Id.	25	14p		1.32.50	Colonia del CIF di Siena
GR	Follonica	28	686		0.16.00	
			687	B/1		
GR	Id.	28	236	B/1		Colonia consorzio antitubercolare di Grosseto
			63p		1.04.32	
			251p		0.55.78	
			685	B/1		
GR	Id.	23	189	D/2		Albergo Miramare
			38p		0.05.10	
GR	Id.	25	188/1	A/4		Fabbricati di Follonica
			220	Corte		
			216/4			
		28	1/1	C/2		
			1/2	A/4		
			71/1			
			71/2	A/4		
		1	10/2	A/5		
		3	3/1	A/5		
			3/2	C/6		
			14	A/5		
GR	Id.	25	257/1	C/6		Comando stazione di Follonica
			257/2	A/10		
			257/3	C/2		
			257/4	A/4		
			257/5	A/4		
			257/6	A/4		
			257/7	A/4		
			257/8	A/4		
			257/9	A/4		
GR	Massa Marittima	205	2p			Scuola di Valpiana
GR	Id.	204	37/1	A/4		Fabbricati Valpiana-Magroni
			37/2	A/4		
			57	C/2		
		205	8	F.R.	0.09.80	
		223	41	D/7		
			43	D/7		
			44	D/7		
GR	Scarlino	54	34	A/4		Ex stabilimento Solmine Portiglioni
			35/1	C/1		
		54	35/2	A/5		
			35/3	A/5		
			35/4	A/5		
			35/5	A/5		
			35/6	A/5		
			36/1	A/5		
			36/2	C/2		
			36/3	A/5		
			91	C/2		
			32	D/7		

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(665)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1981.

Trasferimento alla regione Calabria dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare l'art. 68, terzo comma;

Vista la legge 1970, n. 281, ed in particolare l'art. 11;

Visti gli elenchi dei fabbricati della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasmessi per l'esame della commissione di cui all'art. 113 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Viste le deliberazioni adottate dalla commissione medesima nella adunanza del 26 settembre 1979 e 6 febbraio 1980;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1980 che individua i fabbricati e relative pertinenze da escludere dal trasferimento alle regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 citato;

Ritenuta la necessità di procedere alla identificazione degli immobili trasferiti alla regione Calabria secondo le deliberazioni adottate dalla più volte richiamata commissione di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi dei fabbricati e relative pertinenze e dotazioni appartenenti alla soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferiti alla regione Calabria.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Calabria da un rappresentante della gestione ex A.S.F.D. a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'ente regione.

Art. 3.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli stessi oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1981

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI TRASFERITI ALLA REGIONE CALABRIA AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 68 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

Prov.	Comune	Estremi catastali				Denominazione dell'immobile
		Foglio	Particella	Categoria	Superficie	
CS	Spezzano della Sila	21	1		0,03.40	Fabbricati Tasso Camigliatello
			2		0,10.30	
	Spezzano della Sila	21	11		0,22.70	Id.
			12		0,16.40	
			13		0,13.50	
			14		0,10.30	
			15		0,07.10	
			16		0,17.10	
			34		0,66.10	
			35		0,18.00	
	Spezzano della Sila	22	104		0,08.00	Id.
	Longobucco	130	10			Colonia « Buon Pastore »
	Paola	28	161	FR	0,09.20	« Badia »
RC	Reggio C. Podargoni	11	12		2,06.10	Colonia montana ferrovieri
			13		0,06.70	
			14		0,04.90	

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(666)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 3 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1018,95	1018,95	1018,90	1018,95	1019 —	1018,90	1019,05	1018,95	1018,95	1018,95
Dollaro canadese	852,55	852,55	852 —	852,55	852,75	852,50	852,40	852,55	852,55	852,55
Marco germanico	473,92	473,92	473,85	473,92	473,73	473,90	474 —	473,92	473,92	473,90
Fiorino olandese	437,20	437,20	436,95	437,20	436,77	437,15	437,39	437,20	437,20	437,20
Franco belga	29,538	29,538	29,54	29,538	29,51	29,50	29,53	29,538	29,538	29,55
Franco francese	205,62	205,62	205,60	205,62	205,48	205,60	205,90	205,62	205,62	205,60
Lira sterlina	2382,50	2382,50	2380 —	2382,50	2379,36	2382,45	2381,50	2382,50	2382,50	2382,50
Lira irlandese	1768 —	1768 —	1765 —	1768 —	1763,88	—	1 70 —	1768 —	1768 —	—
Corona danese	154,15	154,15	154,20	154,15	154,04	154,10	154,18	154,15	154,15	154,15
Corona norvegese	187,10	187,10	187,50	187,10	187,59	187,05	187,40	187,10	187,10	187,10
Corona svedese	221,65	221,65	222 —	221,65	221,90	221,60	221,65	221,65	221,65	221,65
Franco svizzero	524,83	524,83	525 —	524,83	524,58	524,80	525,15	524,83	524,83	524,85
Scellino austriaco	66,99	66,99	66,95	66,99	66,95	66,95	67,04	66,99	66,99	66,99
Escudo portoghese	17,90	17,90	18 —	17,90	18,03	17,85	18 —	17,90	17,90	17,90
Peseta spagnola	12,123	12,123	12,14	12,123	12,11	12,10	12,134	12,123	12,123	12,12
Yen giapponese	4,975	4,975	4,9850	4,975	4,97	4,95	4,98	4,975	4,975	4,97

Media dei titoli del 3 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	58,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,200
» 5,50 % » » 1968-83	86,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	78,575
» 6 % » » 1971-86	74,575
» 6 % » » 1972-87	72,875
» 9 % » » 1975-90	72,550
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,325
» » » » 1-12-1979/81	99,325
» » » » 1- 5-1979/82	98,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1979/82	97,575
» » » » 1- 1-1980/82	99,100
» » » » 1- 3-1980/82	98,350
» » » » 1- 5-1980/82	98,100
» » » » 1- 6-1980/82	97,900
» » » » 1- 7-1980/82	99,200
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,025
» » » 12 % 1- 4-1982	95,700
» » » 12 % 1-10-1983	91,675
» » » 12 % 1- 1-1984	91,200
» » » 12 % 1- 4-1984	91,650
» » » 12 % 1-10-1984	91,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1019 —
Dollaro canadese	852,475
Marco germanico	473,96
Fiorino olandese	437,295
Franco belga	29,534
Franco francese	205,76
Lira sterlina	2382 —
Lira irlandese	1769 —
Corona danese	154,165
Corona norvegese	187,25
Corona svedese	221,65
Franco svizzero	524,99
Scellino austriaco	67,015
Escudo portoghese	17,95
Peseta spagnola	12,128
Yen giapponese	4,977

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel testo allegato al decreto ministeriale 22 novembre 1980, concernente modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, in Ancona, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 10909, all'art. 4, quarto comma, dove è scritto: «....., totale o parziale è ammessa .....», leggasi: «....., totale o parziale, è ammessa .....»;

all'art. 24, primo comma, dove è scritto: «..... presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato vigila .....», leggasi: « ..... presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato, vigila .....»;

alla pag. 10910, all'art. 26, terz'ultimo comma, dove è scritto: «Il direttore generale può essere coadiuvato, dal vice direttore generale o, se questo non è nominato, *dall'altro* dirigente, ...», leggasi: «Il direttore generale può essere coadiuvato, dal vice direttore generale o, se questo non è nominato, *da altro* dirigente, ...».

(679)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione allo statuto dell'«Ordine militare d'Italia»

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1980 è stata approvata la modificazione al terzo comma dell'art. 5 dello statuto dell'«Ordine militare d'Italia», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 7 giugno successivo.

(603)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un membro della commissione tributaria centrale

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1981, registro n. 2 Finanze, foglio n. 196, il dott. Aurelio D'Acunzo, presidente di sezione della Corte dei conti, è stato nominato, su designazione del presidente della Corte dei conti, membro della commissione tributaria centrale.

Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Aurelio D'Acunzo sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

(600)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 12 gennaio 1981, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Catanzaro, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa, il rag. Enrico Marvaso è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(670)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nel Giornale ufficiale della Difesa n. 38 del 20 settembre 1980 (data di pubblicazione 7 novembre 1980) è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1980, registro n. 17 Difesa, foglio n. 180, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche.

(708)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 431 del 6 gennaio 1979 con il quale venne indetto concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Gela;

Visti i propri decreti n. 4295/5585 del 25 giugno 1979 e 10319 del 6 dicembre 1979 con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela;

Considerato che il dott. Morina Antonino con nota del 30 luglio 1980 ha presentato le dimissioni dalla commissione giudicatrice;

Vista la nuova designazione del comune interessato effettuata ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Filippo Chiantia è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela in sostituzione del dott. Morina Antonino dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta e del comune di Gela.

Caltanissetta, addì 16 gennaio 1981

Il medico provinciale reggente: Foti

(678)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Revoca del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Il veterinario provinciale di Parma, rende noto che con decreto 14 gennaio 1981, n. 49, ha provveduto alla revoca del bando di concorso 23 giugno 1975, n. 388, relativo a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1974.

(732)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1980, n. **91.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, recante norme per l'assetto e l'uso del territorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 117 (Disciplina transitoria) della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

« Fino alla data del 30 giugno 1981, i poteri attribuiti dalla presente legge ai Comprensori in ordine agli strumenti urbanistici generali sono esercitati dalla giunta regionale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Venezia, addì 27 novembre 1980

BERNINI

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1980, n. **92.**

Modificazioni delle leggi regionali 3 agosto 1978, n. 39, 23 agosto 1979, n. 59 e 16 maggio 1980, n. 59.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 59, per la presentazione dei progetti esecutivi è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 è aggiunto il seguente:

« La giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, a concedere proroghe al termine previsto dal terzo comma del presente articolo nel caso di ritardata concessione da parte dell'istituto mutuante del finanziamento necessario all'esecuzione dell'opera ».

Art. 3.

Il termine di centoventi giorni, previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 59, è prorogato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'importo di lire 1.000 milioni relativo alla strada provinciale n. 45 « di Bonavicina » in provincia di Verona, contenuto nell'elenco allegato alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59, è rettificato in lire 100 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Venezia, addì 27 novembre 1980

BERNINI

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1980, n. **93.**

Concessione di garanzia fidejussoria al provveditorato al porto di Venezia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 1° *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejusssoria al provveditorato al porto di Venezia per la contrazione di un mutuo dell'importo massimo di lire 2.000 milioni e per la durata di venti anni, da destinare al ripiano del disavanzo finanziario della gestione aeroportuale accertato al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

All'onere eventualmente derivante dalla concessione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge, si provvederà, a partire dall'esercizio 1981, con apposito stanziamento al bilancio da quantificare con legge di bilancio alla cui copertura si farà fronte mediante utilizzazione dello stanziamento della categoria VII, titolo 19°, della spesa del bilancio pluriennale 1980-82.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Venezia, addì 27 novembre 1980

BERNINI

(486)

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. 94.

Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni concernente gli interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato, per l'esercizio 1980, di lire 1 miliardo e 900 milioni.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, per l'importo di lire 1 miliardo e 900 milioni, del cap. 196219760 del bilancio di previsione 1980 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » (partita: Interventi a favore dell'artigianato).

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760. - Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo .	L. 1.900.000.000	—
Fondo finale di cassa .	—	L. 1.900.000.000
In aumento:		
Cap. 022002040. - Contributi a favore di cooperative artigiane di garanzia	L. 1.900.000.000	L. 1.900.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Venezia, addì 11 dicembre 1980

BERNINI

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. 95.

Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 10, si interpreta nel modo seguente:

« Fino a che non sia sancito con apposita legge l'ordinamento definitivo degli uffici regionali, in correlazione al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli enti locali, le unità flessibili o pluridisciplinari la cui attività può essere coordinata da un dirigente, cui è conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, sono individuate secondo i seguenti criteri:

1) le unità organizzative flessibili o pluridisciplinari devono avere campi di attività che interessino la sfera delle competenze di più dipartimenti o di servizi regionali così che l'azione della Regione o di suoi organi sia data, sotto l'aspetto legislativo, programmatico, operativo e di controllo, dalla risultante della attività congiunta delle strutture interessate;

2) ove l'attività di nuove unità organizzative flessibili o pluridisciplinari oltre a quelle già in atto al livello di servizi, ovvero di sezioni del dipartimento piani, programmi e legislativo, debba essere coordinata da un dirigente, cui sia conferita la funzione di coordinamento ai sensi e nei limiti dell'art. 39 della legge 24 agosto 1979, n. 65, ciò dovrà essere espressamente previsto dalle norme istitutive delle stesse unità ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Venezia, addì 11 dicembre 1980

BERNINI

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1980, n. 96.

Interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 67 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata:

a) a provvedere all'acquisto, anche mediante trattativa privata, ed alla distribuzione di beni, ivi compresi quelli destinati ad alloggi, nonchè a corrispondere servizi nell'interesse delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980;

b) a provvedere all'invio dei beni predetti nei luoghi ove si è verificata la catastrofe;

c) ad utilizzare personale dipendente e beni già in dotazione della Regione per gli stessi fini di cui alla lettera *a*).

La giunta regionale riferirà al Consiglio sugli interventi effettuati e sulla spesa sostenuta.

Art. 2.

Alla copertura della nuova spesa di L. 2.000.000.000 viene provveduto mediante l'utilizzo della maggiore entrata di pari importo accertata per interessi attivi su giacenze di cassa.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 03100315. - Interessi attivi su fondo di cassa	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Totale in aumento . . .	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

SPESE

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 042204461. - Intervento a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 (capitolo di nuova istituzione)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
Totale in aumento	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Venezia, addì 11 dicembre 1988

BERNINI

(487)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **34.**

Interventi a favore dell'agriturismo: deroga temporanea all'art. 17, primo comma, della legge regionale 30 luglio 1979, n. 26.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In deroga a quanto disposto dall'art. 17, primo comma, della legge regionale 30 luglio 1979, n. 26, gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale dell'anno 1979 al cap. 8425 e nel bilancio regionale dell'anno 1980 ai capitoli 8520 e 8525 per il finanziamento degli interventi a favore dell'agriturismo sono ripartiti dalla giunta regionale fra le comunità montane in proporzione all'ammontare dei contributi richiesti con le domande pervenute alle comunità stesse fino al 30 novembre 1980.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 dicembre 1980

PERSICO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **35.**

Ulteriore proroga dell'efficacia della vigente classificazione alberghiera per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Liguria per il biennio 1975-76 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, già prorogata per il biennio 1977-78 con legge regionale 5 novembre 1976, n. 32, per l'anno 1979 con legge regionale 16 agosto 1978, n. 49 e per l'anno 1980 con legge regionale 12 novembre 1979, n. 40, è ulteriormente prorogata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

Fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 dicembre 1980

PERSICO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1980, n. **36.**

Proroga delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 24 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il vincolo di destinazione alberghiera di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1982 alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 23 dicembre 1980

PERSICO

(531)

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1980, n. **37.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1980 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1980, sono apportate le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1980, sono apportate le variazioni di cui alla annessa tabella *B*.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1980 (allegato n. 2), è modificato secondo le variazioni, apportate con la presente legge, di cui alle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 4.

Saldo finanziario provvisorio

Ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, è allegata alla presente legge la dimostrazione del saldo finanziario provvisorio al 31 dicembre 1979 (allegato n. 10).

Sono inoltre allegate le variazioni apportate ai documenti di cui all'art. 32 della legge citata.

Art. 5.

Contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici

Gli stanziamenti in termini di competenza destinati alla concessione di contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici e per la formazione di piani particolareggiati per il risanamento conservativo dei centri storici iscritti per l'anno finanziario 1980, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 44, rispettivamente ai capitoli 1000 e 1005, sono modificati come segue:

cap. 1000	—	L. 50.000.000
cap. 1005	+	» 50.000.000

Art. 6.

Biblioteche di enti locali o di interesse locale

Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per la istituzione o la ristrutturazione di biblioteche non statali e sistemi bibliotecari, iscritto al cap. 3515, è aumentato per l'anno finanziario 1980, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 61, L. 200.000.000 in termini di competenza.

Art. 7.

Attività di promozione culturale

Lo stanziamento per attività di formazione educativa e culturale per l'anno finanziario 1980, iscritto al cap. 3605, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 45, è aumentato di L. 400.000.000 in termini di competenza.

Art. 8.

Beni culturali, ambientali e musei di enti locali o di interesse locale

Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale, iscritto per l'anno finanziario 1980 al cap. 3615, è aumentato, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 21, di L. 100.000.000 in termini di competenza.

Art. 9.

Autorizzazione di impegno

Gli impegni sui capitoli 5255 e 5260 dello stato di previsione della spesa, concernenti la ripartizione della somma recuperata per l'assistenza sanitaria erogata ad assistibili della Cassa marittima tirrena e la ripartizione degli avanzi degli enti che nel territorio regionale hanno esercitato le funzioni del servizio sanitario nazionale sino al trasferimento delle stesse alle unità sanitarie locali, possono essere assunti soltanto entro i limiti degli accertamenti relativi, rispettivamente ai capitoli 2535 e 2540 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 10.

Interventi per il credito agrario

Per gli interventi nel settore del credito agrario di cui alla legge regionale 24 gennaio 1978, n. 12, per l'anno finanziario 1980 è iscritto, ai sensi dell'art. 7 di detta legge, il cap. 7111 con lo stanziamento di L. 30.141.904 in termini di competenza.

Art. 11.

Assistenza scolastica e promozione del diritto allo studio

Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi a favore degli allievi frequentanti il complesso scolastico di S. Salvatore di Cogorno e per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola materna e dell'obbligo, iscritti in termini di competenza per l'anno finanziario 1980 rispettivamente ai capitoli 5660 e 5680, sono aumentati, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 23, come segue:

cap. 5660	+	L. 50.000.000
cap. 5680	+	» 100.000.000

Art. 12.

Provvedimenti per l'ammodernamento dell'agricoltura in applicazione delle direttive C.E.E.

Gli stanziamenti in termini di competenza per gli interventi previsti dalle direttive comunitarie e dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, per l'anno finanziario 1980 sono modificati, ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 6 ottobre 1977 n. 41, come segue:

cap. 7250	+	L. 8.000.000
cap. 7255	—	» 53.599.000
cap. 7256	+	» 53.599.000

Art. 13.

Interventi per agevolare il credito all'artigianato

Lo stanziamento per conferimenti alla cassa per il credito alle imprese artigiane iscritto al cap. 7905 ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 28 è aumentato, per l'anno finanziario 1980, di L. 500.000.000 in termini di competenza.

Art. 14.

Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia

Lo stanziamento per contributi sul capitale iniziale dei mutui garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia iscritto al cap. 7930, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 17, è aumentato, per l'anno finanziario 1980, di lire 220.000.000 in termini di competenza.

Art. 15.

Interventi per manifestazioni fieristiche

Per gli interventi in materia di manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 14 luglio 1978, n. 40, per l'anno finanziario 1980, lo stanziamento iscritto al cap. 8100 ai sensi dell'art. 21 della citata legge è aumentato di L. 125.000.000 in termini di competenza.

Art. 16.

Contributi a sostegno di investimenti nel settore alberghiero

Lo stanziamento destinato alla erogazione di contributi in conto capitale a sostegno di investimenti nel settore alberghiero, iscritto al cap. 8505 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 38, è aumentato, per l'anno finanziario 1980, di L. 400.000.000 in termini di competenza.

Art. 17.

Reiscrizione in bilancio degli stanziamenti eliminati dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione

Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 gli stanziamenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione eliminati dal conto dei residui sono reiscritti, in termini di competenza, ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980:

a) per le medesime finalità:

Programma 2.2.7

1801	L. 74.945
1836	» 29.153.647
1897	» 62.445.246
1898	» 12..632.000

Programma 3.3.1		
4751	L.	3.729.174
4761	»	6.435.750
4766	»	2.982.000
4776	»	1.765.430
4781	»	3.442.555
4795	»	111.000
Programma 3.3.2		
4951	L.	691.659
Programma 3.3.4		
5106	L.	100.000
5111	»	161.840
5116	»	17.312.400
Programma 3.3.5		
5295	L.	490.976
Programma 4.1.1		
6547	L.	800.000.000
6551	»	50.000.000
Programma 4.1.2		
6616	L.	3.922.000
6627	»	1.313.220
6640	»	15.000.000
Programma 4.1.4		
6823	L.	268.252.500
Programma 4.1.6		
7117	L.	7.487.753
7126	»	16.249.358
Programma 4.1.7		
7201	L.	474.514.756
7211	»	37.000.000
7216	»	248.036.000
7221	»	89.973.430
7226	»	291.408.000
7231	»	94.378.000
7300	»	2.300.800
Programma 4.1.8		
7401	L.	889.894.245
7406	»	254.000.000
7421	»	255.873.742
7426	»	164.000.000

b) per analoghe finalità per la quota di stanziamento già iscritta al cap. 1835 del bilancio per l'anno finanziario 1978:

Programma 2.2.7		
1826	L.	229.069.197

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 dicembre 1980

PERSICO

(532)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1981, n. **1.**

Rifinanziamento parziale, per l'esercizio 1980, delle leggi regionali 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni e 1° settembre 1979, n. 58, concernenti interventi per favorire l'esecuzione di infrastrutture di interesse agrario, di riordini fondiari e di opere comuni a più fondi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli interventi previsti all'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 7236 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1980.

Al relativo onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (rubrica n. 5 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 2 gennaio 1981

COMELLI

(528)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810360)